

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho

Dott. Federico Baccani
Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Dott. Gianni Spagarino

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61

C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 6 dicembre 2011

FOCUS SU RILEVANTI NOVITA' FISCALI RECENTEMENTE INTRODOTTE

La presente per segnalare o porre nuovamente l'attenzione sulle ultime novità fiscali di rilevante importanza e sugli adempimenti ad esse connessi.

SOCIETÀ NON OPERATIVE

Il D.L. n.138/11 è intervenuto sulla disciplina delle **società non operative** (altresì definite "di comodo"), introducendo ulteriori disposizioni volte ad inasprire il trattamento fiscale previsto per tali soggetti; in particolare nella Manovra-*bis* è previsto che:

- l'aliquota Ires applicabile al reddito è incrementata dal 27,5% al 38%;
- è prevista un'ulteriore situazione in cui si deve applicare la disciplina, ossia quando la società è in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, ovvero due sono in perdita ed uno è inferiore al reddito minimo.

Entrambe le disposizioni descritte si applicano dal **periodo d'imposta 2012**.

Si ricorda comunque che restano ferme, anche per la nuova fattispecie di non operatività, le cause di esclusione già in vigore per la precedente normativa, tra le quali ricordiamo:

- società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10;
- società che risultano congrue e coerenti agli studi di settore;
- società con valore della produzione superiore al totale dell'attivo patrimoniale.

COMUNICAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI

Con il provvedimento n. 166485 del 16/11/2011, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e termini per l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai **beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari**. Tale adempimento dovrà essere effettuato entro il **31 marzo 2012** per i beni in godimento nell'anno 2011. I beni oggetto della comunicazione sono: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili ed altri beni rilevanti (con l'esclusione per tale ultima tipologia di quelli inferiori ad € 3.000.)

Tale obbligo ha il fine di monitorare i beni che sono sistematicamente utilizzati per finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in modo da farli concorrere alla determinazione sintetica del reddito degli effettivi utilizzatori (soci o familiari).

Relativamente ai soggetti che ricadono nella comunicazione di cui sopra dovranno

altresì essere comunicati i dati relativi a **qualsiasi forma di finanziamento e capitalizzazione effettuata nei confronti della società.**

REDDITOMETRO

Lo scorso 25 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha presentato il **nuovo sistema di accertamento presuntivo** alle associazioni di categoria e al mondo delle professioni. Nel corso della presentazione è emerso che il nuovo strumento avrà diverse finalità:

- indirizzerà il contribuente verso un dato reddituale "coerente" rispetto alle proprie capacità di spesa (strumento di *compliance*);
- sarà uno strumento di **selezione**, da parte del Fisco, dei contribuenti da sottoporre a controllo laddove, dall'elaborazione effettuata dal sistema, dovessero emergere delle significative incoerenze tra le spese effettivamente sostenute e il reddito dichiarato;
- potrà essere utilizzato come strumento di accertamento presuntivo laddove il contribuente non dovesse essere in grado di giustificare ragionevolmente l'anomalia segnalata dal sistema.

SPESOMETRO

Si ricorda che **entro il 31 dicembre 2011** tutti i soggetti passivi IVA hanno l'**obbligo di comunicare le operazioni registrate nell'anno 2010** per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell'Iva.

Per le operazioni registrate nel **2011** la scadenza per la comunicazione è invece il **30 aprile 2012**, e riguarderà le operazioni con fattura pari o sopra i **€ 3.000** (al netto dell'Iva), e le operazioni senza obbligo di fattura (corrispettivi), queste ultime limitatamente a quelle effettuate dal 1° luglio 2011, pari o sopra i **€ 3.600** (Iva inclusa). Sono **esclusi** dall'obbligo di comunicazione i contribuenti minimi, le operazioni effettuate e ricevute in ambito internazionale, e quelle che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, nonché le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Dal 13 agosto 2011 con l'entrata in vigore del D.L. n.138/2011 è sceso da € 5.000 ad **€ 2.500** (in corso di probabile riduzione a **€ 1.000**) il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore.

Riassumendo brevemente:

- è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a €2.500;
- gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a €2.500 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a €2.500.

Cordiali saluti.

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti